

proposta di legge n. 242

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi, Marangoni, Foschi,
Traversini, Comi, Pieroni, Binci, Carloni, Zaffini

presentata in data 19 settembre 2012

—————

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 3
“DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)”

—————

Signori Consiglieri,

come noto, la legge regionale 26 marzo 2012 n. 3 è stata impugnata avanti alla Corte Costituzionale dal Consiglio dei Ministri, tra l'altro, per i seguenti motivi:

Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale) e B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale), B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale) sono di tipo dimensionale. È pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all'allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende dal dettato dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva [...] L'allegato III della direttiva distingue:

- 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- 2) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale;
- 3) le caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata. Una regione la quale, sulla base dell'articolo 4 (2) della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) della direttiva.

L'articolo 5, comma 10, prevede che "Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia". Tale norma contravviene proprio a quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 42/2004) che, all'articolo 146 attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione, funzione che si estrinseca nel-

l'espressione del parere vincolante ai fini del rilascio da parte del soprintendente e che, all'opposto, viene obliterata dalla disposizione regionale. Anche nella procedura di VIA statale, nonostante il richiamo di cui all'articolo 26 del d.lgs. 152/2006, non è in discussione la necessità di acquisire comunque l'autorizzazione paesaggistica sulla base del progetto esecutivo, a valle della VIA, che, come è noto, ha ad oggetto il progetto preliminare o quello definitivo. Se, dunque, rimane ferma la necessità di coerenza e di non contraddizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al parere reso in sede VIA, ben può accadere, in concreto, che l'autorizzazione paesaggistica possa essere negata o sottoposta a particolari condizioni in relazione ad aspetti esecutivi di dettaglio non valutati in sede VIA. La disposizione regionale risulta, per questo motivo, in contrasto con il combinato disposto degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela paesaggistica".

Tuttavia la Regione Marche ha nel frattempo rilasciato numerose autorizzazioni per impianti ed attività rientranti nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 della legge, pur senza sottoporre detti progetti a procedura di verifica di assoggettabilità o a V.I.A.

Tali provvedimenti sono stati impugnati e/o sono in corso di impugnazione al TAR Marche, anche a motivo della mancata sottoposizione a procedura di V.I.A. a motivo della incostituzionalità della norma.

L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale 3/2012, pertanto, comporterebbe automaticamente la caducazione dei provvedimenti impugnati su tali presupposti con conseguente blocco degli investimenti avviati e programmati.

E' evidente che, in tal caso, la Regione Marche verrebbe a trovarsi investita da innumerevoli azioni giudiziarie promosse dai titolari delle autorizzazioni caducate, azioni che si aggungerebbero agli innumerevoli ricorsi promossi e in corso di presentazione da parte di cittadini, associazioni, Enti locali coinvolti.

Il contenzioso che verrebbe a determinarsi sarebbe insostenibile per la Regione Marche.

Le modifiche introdotte dalla presente proposta di legge, mirano pertanto:

- a) a rimuovere le principali ragioni di presunta incostituzionalità della legge regionale 3/2012;
- b) a tutelare i cittadini, i territori, gli Enti locali rispetto all'ipotesi di possibili ripercussioni ambientali, paesaggistiche e sanitarie dei progetti
- c) a salvaguardare, con la sospensione in autotutela dei provvedimenti rilasciati, la Re-

gione Marche rispetto al contenzioso in essere e prevedibile in ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità della legge con conseguente blocco della autorizzazioni rilasciate;

d) ad assicurare ai proponenti la certezza dell'investimento e il buon fine delle operazioni e dei progetti intrapresi.

Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n.3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Sono altresì sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti rientranti nelle tipologie indicate negli allegati A1, A2, B1, B2, qualora, ancorché gli impianti e le attività non raggiungano le soglie dimensionali fissate dai menzionati allegati, dovessero riscontrarsi una o più condizioni descritte nell'allegato E (Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 1 bis).

1 ter. La presenza delle condizioni di cui all'allegato E è rilevata dall'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, permessi, atti di assenso comunque denominati:

- a) d'ufficio;
- b) su istanza di comuni, province, regioni interessate, nonché dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) su segnalazione dei soggetti interessati. In quest'ultimo caso, all'autorità di cui al presente comma, compete l'onere di accertare in concreto la sussistenza delle condizioni segnalate.

1 quater. Nei casi di cui al comma 1 bis, l'autorità di cui al comma 1 ter sospende il procedimento ed invita il proponente ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al successivo Capo II. E' facoltà del proponente, anche ai fini dell'economia del procedimento, attivare direttamente la procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui al successivo Capo III.”.

Art. 2

1. Il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 3/2012 è abrogato.

Art. 3

1. Sono sospesi, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso di cui alla delibera C.d.M del 25 maggio 2012, gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dalle province delegate per i progetti rientranti nelle tipologie degli allegati A1, A2, B1, B2 alla l.r. 3/2012, ma non sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale a seguito dell'applicazione delle soglie fissate dai predetti allegati.

2. E' facoltà del proponente, nelle more del giudizio di costituzionalità della l.r. 3/2012, di proporre istanza di riesame del provvedimento

sospeso previa sottoposizione del progetto a procedura di verifica di assoggettabilità di cui al Capo II della l.r. 3/2012.

Art. 4

1. Dopo l'allegato D alla l.r. 3/2012 è aggiunto il seguente:

“Allegato E- Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 1 bis.

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- del cumulo con altri progetti o impianti ed attività esistenti o previste,
- dell'utilizzazione di risorse naturali, ivi compreso lo sfruttamento dei suoli agricoli a fini non alimentari;
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- della vicinanza del progetto ad abitazioni e zone residenziali;
- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- dell'interazione con piani di sviluppo del territorio che abbiano comportato corresponsione di finanziamenti e contributi pubblici;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri

stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.”.